Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 aprile 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117.

Norme per l'esercizio della facoltà del Ministero dei trasporti di assegnare in uso o cedere in proprietà gli autoveicoli di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Chi è stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di residenza;

2) estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autoveicolo del quale è stato spossessato;

3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli è stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra;

4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo è stato asportato o requisito senza corresponsione di indennità da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, ovvero è stato asportato da parte delle truppe alleate.

Art. 2.

Le domande di cui al precedente articolo devono essere presentate nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell'accoglimento delle domande va data la preferenza nell'ordine seguente:

1) a coloro per i quali l'autoveicolo rappresenta uno strumento di lavoro;

2) a coloro che all'atto dello spossessamento non possedevano altri autoveicoli e non ne possiedono attualmente.

In mancanza dei titoli di preferenza anzidetti, ovvero a parità di condizioni, si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande.

Chi ritiene di avere titolo di preferenza per l'assegnazione di un autoveicolo ed intende farlo valere deve all'uopo presentare apposita documentazione.

Allo spossessato deve essere assegnato un autoveicolo dello stesso tipo o similare a quello che possedeva all'atto dello spossessamento. In mancanza può essere assegnato un autoveicolo di tipo diverso, qualora sia disponibile, dopo soddisfatte le domande degli altri spossessati per autoveicoli dello stesso tipo o similare.

Art. 3.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le Sezioni di essi assegnano gli autoveicoli disponibili nella loro circoscrizione che rientrano nelle categorie specificate nell'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, sentito il parere di una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato compartimentale o del dirigente della Sezione — che la presiede — di un funzionario della locale Prefettura, di un funzionario della locale Intendenza di finanza.

Ove gli autoveicoli disponibili siano inferiori alle domande di assegnazione, il Ministero dei trasporti li ripartisce tra gli Ispettorati compartimentali e le Sezioni di essi in ragione delle domande presentate.

Art. 4.

Il provvedimento con il quale viene accolta la domanda di cui all'art. 1 contiene altresì l'ordine diretto all'attuale possessore dell'autoveicolo di consegnarlo allo spossessato, nonchè la richiesta alla Prefettura competente di disporre il ritiro della licenza di circolazione ove si tratti di automezzo circolante.

Lo spossessato, soltanto dopo avere ottenuta la consegna dell'autoveicolo ed aver soddisfatte le eventuali ragioni creditorie dell'attuale possessore in ordine alle riparazioni, ai miglioramenti ed alle trasformazioni apportati all'autoveicolo stesso, può conseguire dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dalla Sezione di esso, l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà dell'automezzo a termini dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 o dell'art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

La relativa domanda deve essere corredata di un certificato della competente Intendenza di finanza attestante che lo spossessato in dipendenza dell'assegnazione ha rinunziato all'indennizzo per danno di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950, n. 118.

Modificazioni al regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, circa la composizione della Commissione incaricata di proporre la concessione di contributi statali per la lotta contro la cocciniglia degli agrumi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, recante provvedimenti per la intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, contenente norme per l'esecuzione del regio decreto-legge predetto;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare la composizione della Commissione incaricata, a norma dell'art. 10 del citato regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, di proporre la concessione dei contributi statali nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La composizione della Commissione prevista dall'art. 10 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, è modificata come segue:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

b) dall'Intendente di finanza di Catania;

c) dal Commissario generale anticoccidico;

d) dal direttore della Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale;

e) da due agricoltori e da due lavoratori dell'agricoltura nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste interpellerà, ai fini della nomina dei rappresentanti di cui alla lettera *e*), quelle organizzazioni sindacali che giudichi, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1950
Atti del Governo, registro n. 32, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, di Boccone Matteo fu Antonio, livellario al comune di Castelvolturno e riportato nel catasto rustico del comune di Castelvolturno in testa a Boccone Matteo fu Antonio, livellario al comune di Castelvolturno, partita 86, foglio di mappa 32, particella 77, per la superficie di Ha. 0.71.79 e con l'imponibile di L. 50,25.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Boccone Bartolomeo fu Antonio, Auriemma Alfredo fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6800 (seimilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 289. — GIORDANO

(1345)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 17 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta catastale, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Berlingieri Giovanni fu Giuseppe, livellario al comune di Castelvolturno, partita 73, foglio di mappa 32, particella 67, per la superficie di Ha. 0.81.02 e con l'imponibile di L. 153,94.

Il fondo confina con il canale delle Colmate, con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 290. — GIORDANO

(1344)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Coltura », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Boccone Filomena fu Antonio, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 79, foglio di mappa 24, particella 45, per la superficie di Ha. 0.71.37 e con l'imponibile di L. 89,21.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale San Martino a Coltura, con le proprietà Boccone Bartolomeo fu Antonio, Russo Marco fu Rocco, Simeone Laura fu Nicola ved. Montesano, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 2 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 288. — GIORDANO

(1343)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, di Letizia Luigi fu Scipione per 1/2 e Traettino Finizia di Rocco per 1/2, coniugi, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Letizia Luigi fu Scipione per 1/2 e Traettino Finizia di Rocco per 1/2, coniugi, alla partita 203, foglio di mappa 31, particelle 5 e 8, per la superficie di Ha. 0.69.28 e con l'imponibile di L. 123,25.

Detto fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà Letizia Giovanni fu Domenico, Cautelli Teresa ed altri, Profeta Giuseppe fu Ignazio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 194. — GIORDANO

(1347)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Ucciero Sebastiano fu Nicola e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Ucciero Sebastiano fu Nicola, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1898, foglio di mappa 15, particella 23, superficie Ha. 0.40.96, imponibile L. 8,19.

Detto fondo confina col fosso « San Sossio », col fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Ucciero Nicola di Sebastiano, con la proprietà Musto Nicola e Giuseppe fu Tommaso, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4100 (quattromilacento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 296. — GIORDANO

(1323)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Foresta Sabatino di Felice e comune di Grazzanise, riportato nel catasto rustico di detto Comune in testa a Foresta Sabatino di Felice, livellario al comune di Grazzanise, partita 408, foglio di mappa 4, particelle 2, 4, 57, 59; foglio di mappa 10, particella 114, per la superficie complessiva di Ha. 7.00.25 e con l'imponibile di L. 489,49.

Il fondo corrispondente alla particella 2 del foglio di mappa 4 confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravina Giustina ed altri fu Filippo ed altri; a sud, con il fondo di proprietà Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Cerchiello Vincenzo fu Bartolomeo.

Il fondo corrispondente alla particella 4 del foglio di mappa 4 confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Antonio fu Bartolomeo; a sud, con il fondo di proprietà Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo ed altri.

Il fondo corrispondente alla particella 57 del foglio di mappa 4 confina: a nord, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico; ad est, con il fondo di proprietà Scialdone Rosa fu Alfonso; a sud, con il fondo di proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Natale Annamaria fu Mattia.

Il fondo corrispondente alla particella 59 del foglio di mappa 4 confina: a nord, con i fondi di proprietà Feola Nicola ed altri fu Pasquale, Feola Marco fu Pasquale, Foresta Felice fu Aniello; ad est, con il fondo di proprietà Natale Annamaria fu Mattia; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Carlino Antimo ed altri fu Giuseppe.

Il fondo corrispondente alla particella 114 del foglio di mappa 10 confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravante Brigida, ed altri fu Francesco ed altri; ad ovest, con il fondo di proprietà Carlino Miariangela maritata Mirra ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 85.000 (ottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 295. — GIORDANO

(1329)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1950.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Enrico Marchesano e dal dott. ing. Imbriani Longo dalla carica, rispettivamente, di presidente e di vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Isidoro Bonini ed il prof. Bruno Visentini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 333. — FERRARI

(1399)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1950.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente Sardo di colonizzazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Presidenziale 7 ottobre 1933, istitutivo dell'Ente Sardo di colonizzazione;

Ritenuto che il signor Efisio Chessa ha presentato le dimissioni da commissario straordinario dell'Ente e che pertanto, allo scopo di assicurare il funzionamento dell'amministrazione, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Pegreffi è nominato commissario straordinario dell'Ente Sardo di colonizzazione in sostituzione del signor Efisio Chessa, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 357. — FERRARI

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
AD INTERIM

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1949, con il quale è stato provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Accogliendo la richiesta dell'ispettore generale dott. Umberto Rinonapoli di essere sostituito nell'incarico;

Vista la designazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Il dott. Italo Mancini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », quale rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Umberto Rinonapoli.

Roma, addì 3 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1950
Registro Africa italiana n. 11, foglio n. 355

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1950.

Nuovo valore ufficiale della « Rutina » agli effetti dell'applicazione del dazio doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota alla voce n. 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella quale è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nella detta voce, deve essere fissato periodicamente;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, che ha approvato le nuove tabelle (*A, B, C, D*) dei valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale;

Di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Nella tabella *D*, annessa al decreto Ministeriale 5 luglio 1949, è inserita, tra la voce « Pilocarpina nitrato » e la voce « Saponina » la voce « Rutina », alla quale viene attribuito il valore ufficiale di lire 50.000 il chilogramma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro Finanze n. 7, foglio n. 140. — LESEN

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1950.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce, n. 3169, in data 25 febbraio 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Garandini Oronzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Menduni Antonio, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Garandini Oronzo è sostituito con il sig. Menduni Antonio quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1350)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Verzino (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 27 settembre 1933, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Verzino, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Verzino (Catanzaro);

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1946, con il quale il dott. Giovanni Monizzi venne nominato liquidatore della suddetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che il predetto dott. Monizzi ha rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Luigi De Bernardis fu Arcangelo è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Verzino (Catanzaro), ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Giovanni Monizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1950.

Variazione del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1949;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dal 6 aprile 1950, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore della Convenzione commerciale italo-haitiana del 3 gennaio 1927

Con scambio di Note effettuato a Port-au-Prince, fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti, il 31 dicembre 1949, è stata rimessa in vigore, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 1950, la Convenzione commerciale del 3 gennaio 1927, la quale rimarrà in vigore fino alla conclusione di una nuova Convenzione commerciale.

(1371)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento dell'abilitazione in materie letterarie negli istituti medi inferiori e nei ginnasi superiori conseguita dal sig. Giuseppe Traffano.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto Ministeriale 10 marzo 1950, ha disposto che i decreti Ministeriali 15 marzo 1945 e 30 luglio 1946, con i quali furono approvate le graduatorie degli abilitati all'insegnamento delle materie letterarie negli istituti medi inferiori e nei ginnasi superiori, siano dichiarati nulli per la parte che riguarda il sig. Traffano Giuseppe fu Alberto, nato a Galliano Monferrato (Asti), il 3 aprile 1899.

Il predetto sig. Traffano deve conseguentemente intendersi depennato dalla graduatoria degli abilitati in materie letterarie negli istituti medi inferiori, pubblicata nel bollettino ufficiale, parte seconda, n. 23, del 10 giugno 1943, (pagina 1758) e depennato altresì dalla graduatoria degli abilitati in materie letterarie per il ginnasio superiore, pubblicata nel bollettino ufficiale, parte seconda, n. 20, del 16 ottobre 1946 (pagina 2338).

(1375)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'area costituente il forte Tomba di Verona

Il Ministero della difesa Esercito, rende noto che con decreto interministeriale 23 marzo 1950, n. 2526, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dell'area costituente il forte Tomba di Verona.

(1374)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dello statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1950, n. 2480, è stata approvata la deliberazione 29 ottobre 1949 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto.

Conseguentemente resta stabilito che, in pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile dalle proprietà consorziate per effetto delle opere di bonifica, da farsi nel termine del 31 dicembre 1950, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie salvo conguaglio.

(1310)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, viene accolto il ricorso straordinario avanzato dall'agente diurnista P. T Cioci Benedetto tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla sistemazione in pianta stabile alla data del suo licenziamento dal posto di fattorino telegrafico avvenuto nel 1923.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1950
Registro Poste n. 7, foglio n. 144. — ALIFFI

(1363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 68

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 aprile 1950

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	624,80	145,25
»	Firenze	624,85	145,25
»	Genova	624,85	145,20
»	Milano	624,825	145,30
»	Napoli	624,90	144,[illegible]0
»	Roma	624,775	145,40
»	Torino	624,875	145,25
»	Trieste	624,825	145,30
»	Venezia	624,80	145,80

Media dei titoli del 6 aprile 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,40
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 3 % lordo	49,60
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	75,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,05
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 aprile 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 26

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Numero del titolo provvisorio	Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
162632 Serie *A*	Tesoreria provinciale di Torino	Peri Guido fu Antonio, dom. a Torino	5.000
125850 Serie *B*	Id.	Come sopra	10.000
125851 Serie *B*	Id.	Come sopra	10.000
51158 Serie *D*	Id.	Come sopra	100.000
51159 Serie *D*	Id.	Come sopra	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 24 febbraio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(886)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Luciani Urbano », con sede in Rocca Priora.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1950, i poteri conferiti al signor Michele Andreozzi, commissario della Società cooperativa agricola « Luciani Urbano », con sede in Rocca Priora, sono stati prorogati al 30 aprile 1950.

(1335)

Scioglimento della Società cooperativa edile « La Mediterranea » (I.N.C.A.), con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1950, la Società cooperativa edile di produzione e lavoro « La Mediterranea » (I.N.C.A.), con sede in Napoli, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(1358)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, e nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1950, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, ed è stato nominato amministratore provvisorio l'ingegnere Emilio Pascale.

(1361)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Terralba, Santulussurgiu, Quartu Sant'Elena, Carloforte e Sant'Antioco (Cagliari), Escalaplano, Sarule, Scano Montiferro e Sindia (Nuoro), Burcei, Mogoro, Sardara, Sarrok e Villacidro (Cagliari), Meanasardo, Olzai e Teti (Nuoro), Padria e Perfugas (Sassari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1) Il sig. Melis Alberto fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terralba (Cagliari);

2) Il sig. Salaris Giuseppe Maria fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santulussurgiu (Cagliari);

3) Il prof. Scalas Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari);

4) Il sig. Capriata Lorenzo fu Maurizio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carloforte (Cagliari);

5) Il sig. Locci Guido fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Antioco (Cagliari);

6) Il sig. Furcas Salvatore di Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

7) Il sig. Porcu Giovanni fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);

8) Il sig. Atzeni Zaccaria fu Sebastiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro);

9) Il sig. Pisanu Pietro Paolo fu Salvatore Mattias è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sindia (Nuoro);

10) Il sig. Tolu Cesare fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

11) Il sig. Cherchi Francesco fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

12) Il sig. Tuveri Ibba Fortunato di Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sardara (Cagliari);

13) Il sig. Demontis Vittorio di Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

14) Il sig. Steri Pittau Sisinnio di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari);

15) Il dott. Mameli Dino fu Tomaso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meanasardo (Nuoro);

16) Il sig. Succu Francesco di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro);

17) Il sig. Soddu Salvatore fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro);

18) Il sig. Perino Antonio fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari);

19) Il sig. Sotgiu Antonio fu Giorgio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(1287)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere;

Dispone:

Il rag. Luigi Vicari fu Federico è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(1288)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1949, n. 52722/20400.12.34, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Vista la lettera del Prefetto di Genova in data 11 febbraio 1950, n. 6192/San., con la quale viene comunicato che il dottor Gino Guerci, promosso e trasferito altrove, trovasi nella impossibilità di presiedere alla Commissione giudicatrice per il concorso di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto Prospero Giura è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, in sostituzione del dott. Gino Guerci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Genova.

Roma, addì 21 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1382)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della

guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48160/12106-2-9.27/1.3.1 in data 14 settembre 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano, entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente.

Il detto diploma deve essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo, autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che questo sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo

La firma del notaio deve essere legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dal l'autorità militare dalla quale lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

6. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i candidati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

I vincitori del concorso conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1950
Registro Esercito n. 6, foglio n. 221. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. - Diritto civile.
2. - Diritto costituzionale e amministrativo.
3. - Economia politica e scienza delle finanze.
4. Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal I libro del Codice penale.
5. Nozioni di diritto commerciale riguardanti la legislazione cambiaria e il fallimento.
6. - Nozioni di statistica (statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).
7. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede.
8. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
9. Leggi di ordinamento e reclutamento dell'Esercito e sullo stato degli ufficiali.
10. Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica, con particolare riguardo alle funzioni amministrative. Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Ispezioni amministrative (regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2222, e modificato con regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301; regio decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521; regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936, n. 244; testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; regolamento approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443; regio decreto 19 luglio 1923, n. 1857).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

Roma, addì 24 dicembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(1316)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a quarantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, nonchè le disposizioni successive comportanti estensioni e modifiche alle norme suddette;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di guaduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1948, numero 24967/203, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 330, con il quale venne indetto un concorso, per titoli ed esami, a quarantadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice costituita con il decreto Ministeriale 16 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, al registro n. 13, foglio n. 16, e modificata con decreto Ministeriale 9 gennaio 1950 in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24967/203, per ricoprire quarantadue (42) posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Numero d'ordine	N. d'ordine		COGNOME E NOME	Votazione			
	Impiegati Ispettorato Generale	Impiegati altre Amministr.		per titoli	prova scritta	prova orale	complessiva
1	1		Ciccioriccio Vera	0,754	8,33	8 —	17,084
2	2		Scotti Maria	0,792	8 —	8 —	16,792
3	3		Burattini Clara	1,086	8 —	7,67	16,756
4	4		Bosia Angelo, ex combattente	1,350	7 —	8 —	16,350
5	5		Broglia Maria	0,578	8 —	7,67	16,248
6	6		Mazzoli Carla	1,760	7,33	7 —	16,090
7	1	1	Alessandrini Anita	1,050	7,33	7,67	16,050
8	7		Mocchegiani Parisina	0,704	8	7,33	16,034
9	8		Bonifacio Michele, ex combattente	1,030	7,67	7,33	16,030
10	9		Rossi Fernando	0,352	7,67	8 —	16,022
11	10		Trevisanato Elsa	0,344	7 —	8,67	16,014
12	11		Tuzi Elena	0,666	8 —	7,33	15,996
13	12		Marini Erberto, ex combattente	0,264	7,67	8 —	15,934
14	13		Magalli Edelia	0,528	8 —	7,33	15,858
15	14		Amori Ada	0,352	7,67	7,67	15,692
16	15		Franco Celinda	0,572	8,33	6,76	15,572
17	16		Vasconi Adriana	0,704	7 —	7,67	15,374
18	17		Venanzi Lea	0,704	7,67	7 —	15,374
19	18		Crema M. Valeria	0,998	7 —	7,33	15,328
20	19		Lazzara Ugo, ex combattente	0,968	7,67	6,67	15,308
21	20		Biamonte Francesco	0,968	7,33	7 —	15,2[illegible]8
22		2	Barbiera M. Jolanda	0,630	7,33	7,33	15,2[illegible]0
23	21		Meoli Giovanna	0,578	7,67	7 —	15,248
24	22		Mannucci Ornella	0,528	8,67	6 —	15,198
25	23		Zambetta Giovanni, ex combattente	1,496	7 —	6,67	15,166
26	24		Ventimiglia Rosaria	0,792	7 —	7,33	15,122
27	25		Menis Luisa	0,754	7 —	7,33	15,084
28	26		Sormani Grazia	0,402	8,33	6,33	15,062
29	27		Basso Renato	0,382	7 —	7,67	15,052
30		3	Vernata Guido	0,270	7,67	7 —	14,940
31	28		Chiarella Antonio	0,267	7 —	7,67	14,934
32	29		Petrucciani Vittorio	0,592	7,67	6,67	14,932
33	30		Scagliola Giovanna	0,558	7,33	7 —	14,888
34		4	Balzerani Fernando	0,220	7,33	7,33	14,880
35	31		Bussola Luigi, reduce deportazione pol.	0,528	7 —	7,33	14,858
36	32		Mocchegiani A. Maria	0,528	7 —	7,33	14,858
37	33		Carrara Elsa	0,798	7,33	6,67	14,798
38	34		Fenizi Marina	0,412	7,33	7 —	14,742
39	35		Cancrini Silvana	0,402	7 —	7,33	14,732
40	36		Eusepi M. Ludovina	0,402	7 —	7,33	14,732
41		5	Verzili Corrado, ex combattente	0,350	7,67	6,67	14,690
42	37		Garbin Mario, ex combattente	0,352	7 —	7,33	14,682
43	38		Parullo Armando	0,528	7,33	6,67	14,528
44	39		Coltellacci Piera	0,352	7 —	7 —	14,352

Numero d'ordine	N. d'ordine Impiegati Ispettorato Generale	Impiegati altre Amministr.	COGNOME E NOME	Votazione per titoli	prova scritta	prova orale	complessiva
45	40		Figliuolo Aldo, ex combattente	0,314	7,67	6,33	14,314
46		6	Cultraro Giacomo	0,300	7 —	7 —	14,300
47	41		Colantoni Mario, ex combattente	0,264	7 —	7 —	14,264
48	42		Benfenati Bruno, ex combattente	0,880	7,33	6 —	14,210
49	43		Carletti Elena	0,748	7 —	6,33	14,078
50	44		Marescotti Renato	0,402	7 —	6,67	14,072
51	45		Scuttari Giuseppe, ex combattente	0,402	7,33	6,33	14,062
52	46		Spalenza Ada	0,968	7 —	6 —	13,968
53	47		Riva Elvira	0,616	7 —	6,33	13,946
54		7	Zecca Arnaldo	0,270	7 —	6,67	13,940
55	48		Saibene Enrico	0,264	7 —	6,67	13,934
56	49		Benvenuto Giorgio	0,226	7,67	6 —	13,896
57	50		Bauzone Carolina	0,528	7 —	6,33	13,858
58	51		Mastrantonio Germana	0,528	7,33	6 —	13,858
59	52		Schera M. Cristina	0,528	7,33	6 —	13,858
60	53		Bartimoccia Nicola, figlio di superinvalido	0,616	7 —	6 —	13,616
61	54		De Santis M. Cristina	0,264	7 —	6,33	13,594
62	55		Lantieri Santo	0,176	7,33	6 —	13,506
63	56		Muscinelli Ennio, ex combattente	0,132	7,33	6 —	13,462
64	57		Papalia Mario	0,250	7 —	6 —	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine come appresso indicato:

1. Ciccioriccio Vera, voti 17,084, impiegata Ispettorato generale;
2. Scotti Maria, voti 16,792, impiegata Ispettorato generale;
3. Burattini Clara, voti 16,756, impiegata Ispettorato generale;
4. Bosia Angelo, voti 16,350, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
5. Broglia Maria, voti 16,248, impiegata Ispettorato generale;
6. Mazzoli Carla, voti 16,090, impiegata Ispettorato generale;
7. Alessandrini Anita, voti 16,050, impiegata altra Amministrazione;
8. Mocchegiani Parisina, voti 16,034, impiegata Ispettorato generale;
9. Bonifacio Michele, voti 16,030, impiegato Ispettorato generale;
10. Rossi Fernando, voti 16,022, impiegato Ispettorato generale;
11. Trevisanato Elsa, voti 16,014, impiegata Ispettorato generale;
12. Tuzi Elena, voti 15,996, impiegata Ispettorato generale;
13. Marini Erberto, voti 15,934, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
14. Magalli Edelia, voti 15,858, impiegata Ispettorato generale;
15. Amori Ada, voti 15,692, impiegata Ispettorato generale;
16. Franco Celinda, voti 15,572, impiegata Ispettorato generale;
17. Venanzi Lea, voti 15,374, impiegata Ispettorato generale, coniugata;
18. Vasconi Adriana, voti 15,374, impiegata Ispettorato generale;
19. Crema Maria Valeria, voti 15,328, impiegata Ispettorato generale;
20. Lazzara Ugo, voti 15,308, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
21. Biamonte Francesco, voti 15,296, impiegato Ispettorato generale;
22. Barbiera Maria Jolanda, voti 15,290, impiegata altra Amministrazione;
23. Meoli Giovanna, voti 15,248, impiegata Ispettorato generale;
24. Mannucci Ornella, voti 15,196, impiegata Ispettorato generale;
25. Zambetta Giovanni, voti 15,166, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
26. Ventimiglia Rosaria, voti 15,122, impiegata Ispettorato generale;
27. Menis Luisa, voti 15,084, impiegata Ispettorato generale;
28. Sormani Grazia, voti 15,062, impiegata Ispettorato generale;
29. Basso Renato, voti 15,052, impiegato Ispettorato generale;
30. Vernata Guido, voti 14,940, impiegato altra Amministrazione;
31. Chiarella Antonio, voti 14,934, impiegato Ispettorato generale;
32. Petrucciani Vittorio, voti 14,932, impiegato Ispettorato generale;
33. Scagliola Giovanna, voti 14,888, impiegata Ispettorato generale;
34. Bussola Luigi, voti 14,858, impiegato Ispettorato generale, reduce deportazione pol.;
35. Verzili Corrado, voti 14,690, impiegato altra Amministrazione, ex combattente;
36. Garbin Mario, voti 14,682, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
37. Figliuolo Aldo, voti 14,314, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
38. Colantoni Mario, voti 14,264, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
39. Benfenati Bruno, voti 14,210, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
40. Scuttari Giuseppe, voti 14,062, impiegato Ispettorato generale, ex combattente;
41. Bartimoccia Nicola, voti 13,616, impiegato Ispettorato generale, figlio di superinvalido;
42. Muscinelli Ennio, voti 13,462, impiegato Ispettorato generale, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Balzerani Fernando, voti 14,880, impiegato altra Amministrazione;
2. Mocchegiani Anna Maria, voti 14,858, impiegata Ispettorato generale;
3. Carrara Elsa, voti 14,798, impiegata Ispettorato generale;
4. Fenizi Marina, voti 14,742, impiegata Ispettorato generale;
5. Eusepi M. Ludovina, voti 14,732, impiegata Ispettorato generale, nata il 1° marzo 1921;
6. Cancrini Silvana, voti 14,732, impiegata Ispettorato generale, nata il 23 settembre 1925;

7. Parullo Armando, voti 14,528, impiegato Ispettorato generale;
8. Coltellacci Piera, voti 14,352, impiegata Ispettorato generale;
9. Cultraro Giacomo, voti 14,300, impiegato altra Amministrazione;
10. Carletti Elena, voti 14,078, impiegata Ispettorato generale;
11. Marescotti Renato, voti 14,072, impiegato Ispettorato generale;
12. Spalenza Ada, voti 13,968, impiegata Ispettorato generale;
13. Riva Elvira, voti 13,946, impiegata Ispettorato generale;
14. Zecca Arnaldo, voti 13,940, impiegato altra Amministrazione;
15. Saibene Enrico, voti 13,934, impiegato Ispettorato generale;
16. Benvenuto Giorgio, voti 13,896, impiegato Ispettorato generale;
17. Schera Maria Cristina, voti 13,858, impiegata Ispettorato generale, nata il 6 ottobre 1903;
18. Bauzone Carolina, voti 13,858, impiegata Ispettorato generale, nata il 21 gennaio 1920;
19. Mastrantonio Germana, voti 13,858, impiegata Ispettorato generale;
20. De Santis Maria Cristina, voti 13,594, impiegata Ispettorato generale;
21. Lantieri Santo, voti 13,506; impiegato Ispettorato generale;
22. Papalia Mario, voti 13,250, impiegato Ispettorato generale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 15, *foglio n.* 315. — CASABURI

(1338)

Graduatoria del concorso per esami a un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 28571 (12)/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, bilancio Trasporti registro n. 3, foglio n. 72, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale 2 dicembre 1949, n. 35791(12)/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, bilancio Trasporti registro n. 14, foglio n. 288;

Visti gli atti della suddetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con il decreto Ministeriale 14 settembre 1949, numero 28571(12)/P.I/a.3, per ricoprire un posto di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1. Vigliar Guido, media prove scritte 7, media prova orale 6, votazione complessiva 13.

Art. 2.

Il dott. ing. Vigliar Guido è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 15, *foglio n.* 324. — CASABURI

(1337)

Annullamento, nei confronti del nominativo Costantino Tancredi, dell'esito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con decreto Ministeriale 21 gennaio 1948, n. 5183.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale del 21 dicembre 1949, n. 2649, che approva la graduatoria di merito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci di guerra, bandito con decreto Ministeriale n. 5183 del 21 gennaio 1948;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. P.A.G. 41/24/218/44920/ZR in data 9 febbraio 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' annullato nei confronti del nominato Costantino Tancredi l'esito del concorso a cinquecentoventi posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci di guerra, per i precedenti penali emersi a carico del medesimo.

Roma, addì 15 febbraio 1950.

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1950
Registro bilancio Trasporti n. 15, *foglio n.* 220. — CASABURI

(1317)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.